

COLTIVIAMO L'AMORE PER LA SICUREZZA

**LE SETTIMANE
DELLA SICUREZZA**

14, 21, 28 novembre 2017



**AMBIENTI CONFINATI
FACCIAMO IL PUNTO!**

14 Novembre ore 14.30

Auditorium

Ospedale Nuovo Imola

Settimane della Sicurezza 2017

**Il punto di vista
dell'organo di controllo
Vito Galante**

www.tavolo81imola.org

DEFINIZIONE DI AMBIENTE CONFINATO*

Per **AMBIENTE CONFINATO** si intende

- uno **spazio circoscritto**, caratterizzato da accessi e uscite difficoltosi o limitati, da una ventilazione naturale sfavorevole,
- **nel quale, in presenza di agenti pericolosi** (ad. es. gas, vapori, polveri, atmosfere esplosive, agenti biologici, rischio elettrico, ecc) **o in carenza di ossigeno o per difficoltà di evacuazione o di comunicazione con l'esterno**,
- **può verificarsi un infortunio grave o mortale**



*Indicazioni operative in materia di sicurezza ed igiene del lavoro per i lavori in ambienti confinati

<http://www.regione.emilia-romagna.it/sicurezza-nei-luoghi-di-lavoro/coordinamento/altre-strutture/piani-documenti/altri-documenti-di-interesse-per-gli-operatori/indicazioni-ambienti-confinati/view>

ambienti confinati **FACILMENTE** identificabili

Alcuni ambienti confinati sono **facilmente identificabili** come tali, in quanto la limitazione legata alle **aperture di accesso** e alla **ventilazione** sono ben evidenti e/o la presenza di **agenti chimici pericolosi** è nota.

Si possono citare (elenco non esaustivo):

- **cisterne** interrate, seminterrate o fuori terra contenenti prodotti o sottoprodotti di tipo organico, alimentare, zootecnico che possono dare luogo a fermentazioni derivanti sia dal ciclo produttivo (ad es. silos per foraggi, vini) che di origine accidentale o comunque indesiderata (ad es. infiltrazioni d'acqua in silos per sfarinati);
- **cunicoli** di fogne e di impianti di smaltimento di liquami sia di origine civile che zootecnica (fosse settiche, biologiche ed altro);
- **silos**, cisterne o altri contenitori per sostanze o prodotti chimici organici ed inorganici;
- **recipienti di reazione e serbatoi di stoccaggio**;
- **pozzi e tubazioni**;
- **cisterne su autocarri**.

[Settimane della Sicurezza 2017](#)

www.tavolo81mola.org

ambienti confinati **NON** facilmente identificabili

Altri ambienti, ad un primo esame superficiale, potrebbero non apparire come confinati. In particolari circostanze, legate alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa o ad influenze provenienti dall'ambiente circostante, essi possono invece configurarsi come tali e rivelarsi altrettanto insidiosi.

È il caso, ad esempio di:

- vasche, interrate e fuori terra, per il contenimento di barbotine (argille sciolte in acqua) o di impianti di depurazione;
- cavità, fosse, trincee, camere con l'apertura dall'alto, scavi profondi con ristagno di liquidi (e/o vapori) di varia natura, compresa acqua piovana;
- camere di combustione nelle fornaci e simili;
- camere non ventilate o scarsamente ventilate;
- stive di imbarcazioni;
- gallerie;
- serbatoi pensili.

D.P.R. 14 settembre 2011 n. 177

in vigore dal 23 novembre 2011

Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, a norma dell'articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Rappresenta una **ANTICIPAZIONE** di una regolamentazione complessiva del sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi

Settimane della Sicurezza 2017

www.tavolo81mola.org

D. P.R. 177/2011

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione

- 1) Finalità
- 2) Lavori a cui si applica
- 3) Ambito
- 4) Valenza criteri pregressi esternalizzazioni

Art. 2 - Qualificazione nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati

- 1) Requisiti
- 2) Condizioni di ammissibilità del subappalto

Art. 3 - Procedure di sicurezza nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati

- 1) Prima dell'accesso il DLC informa
- 2) Il DLC individua un proprio rappresentante
- 3) Adozione ed attuazione procedura di lavoro
- 4) Decadenza della qualificazione

Art. 4 - Clausola di invarianza finanziaria

1.1 - Finalità e ambito di applicazione
FINALITÀ

IL D.P.R. 177/2011 DISCIPLINA

il sistema di qualificazione di

- **IMPRESE**
- **LAVORATORI AUTONOMI**

destinati ad operare nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati

1. In attesa della definizione di un complessivo sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, come previsto dagli [articoli 6, comma 8, lettera g](#)), e [27](#) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il presente regolamento disciplina il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi destinati ad operare nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati, quale di seguito individuato.

1.2- Finalità e ambito di applicazione
LAVORI A CUI SI APPLICA

Lavori in

- **AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO**
(Art. 66 e art. 121 D.Lgs. 81/08)
- **AMBIENTI CONFINATI** (Allegato IV punto 3 D.Lgs. 81/08)

2. Il presente regolamento si applica ai lavori in ambienti sospetti di inquinamento di cui agli [articoli 66 e 121](#) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e negli ambienti confinati di cui all'[allegato IV, punto 3](#), del medesimo decreto legislativo.

TITOLO II - LUOGHI DI LAVORO

Articolo 63 - Requisiti di salute e di sicurezza

ALLEGATO IV REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO

3. Vasche, canalizzazioni, tubazioni, serbatoi, recipienti, silos

le tubazioni, le canalizzazioni e i recipienti, quali vasche, serbatoi e simili, in cui debbano entrare lavoratori per operazioni di controllo, riparazione, manutenzione o per altri motivi dipendenti dall'esercizio dell'impianto o dell'apparecchio

Articolo 66 - Lavori in ambienti sospetti di inquinamento

pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie e in generale in ambienti e recipienti, condutture, caldaie e simili, ove sia possibile il rilascio di gas deleteri

TITOLO IV - CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

Articolo 121 - Presenza di gas negli scavi

pozzi, fogne, cunicoli, camini e fosse in genere, devono essere adottate idonee misure contro i pericoli derivanti dalla presenza di gas o vapori tossici, asfissianti, infiammabili o esplosivi, specie in rapporto alla natura geologica del terreno o alla vicinanza di fabbriche, depositi, raffinerie, stazioni di compressione e di decompressione, metanodotti e condutture di gas, che possono dar luogo ad infiltrazione di sostanze pericolose.

1.3 – Finalità e ambito di applicazione AMBITO

Il DPR 177/11 ha due diversi livelli di applicazione:

1. Per le imprese che **DIRETTAMENTE** operano in ambienti sospetti di inquinamento o **confinati**
2. Per le imprese che **ESTERNALIZZANO** tali attività

3. Le disposizioni di cui agli [articoli 2, comma 2, e 3, commi 1 e 2](#), operano unicamente in caso di affidamento da parte del datore di lavoro di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica, a norma dell'[articolo 26, comma 1](#), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo.

1.4 – Finalità e ambito di applicazione
VALENZA CRITERI PREGRESSI ESTERNALIZZAZIONI

Valgono i criteri di verifica della idoneità tecnico professionale prescritti dall'art. 26 comma 1 lett. a)

Verifica, *l'idoneità tecnico* professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. La verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:

- 1) acquisizione del **certificato di iscrizione alla camera di commercio**, industria e artigianato;
- 2) acquisizione dell'**autocertificazione** dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei **requisiti di idoneità tecnico professionale**,

2.1.a Qualificazione nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati
REQUISITI PER TUTTE LE IMPRESE

Qualsiasi attività lavorativa nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati può essere svolta se c'è **integrale applicazione** delle disposizioni in vigore su

- **VALUTAZIONE DEI RISCHI**
- **SORVEGLIANZA SANITARIA**
- **MISURE DI GESTIONE DELLE EMERGENZE**

PER I LAVORATORI AUTONOMI E LE IMPRESE FAMILIARI

Integrale e vincolante applicazione anche del comma 2 dell'art. 21 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81

- **SORVEGLIANZA SANITARIA**
- **FORMAZIONE SPECIFICA**

Articolo 21 - Disposizioni relative ai componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del Codice civile e ai lavoratori autonomi

1. I componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del Codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell'articolo 2222 del Codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono:

- utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al [Titolo III](#);
- munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al [Titolo III](#);
- munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto.³⁰

2. I soggetti di cui al [comma 1](#), relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà di:

- beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all'[articolo 41](#), fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;
- partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all'[articolo 37](#), fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali.

Art. 2.1.c - Qualificazione nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati PERSONALE

Presenza di **PERSONALE**, in percentuale non inferiore al 30 per cento della forza lavoro, con **ESPERIENZA ALMENO TRIENNALE** relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, **ASSUNTA** con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero anche con altre tipologie contrattuali o di appalto, a condizione, in questa seconda ipotesi, che i relativi contratti siano stati preventivamente certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. (c.d. Legge Biagi)

Tale esperienza deve essere necessariamente in possesso dei lavoratori che svolgono le funzioni di **PREPOSTO**.

Certificazione dei contratti di lavoro

Riferimenti: D.Lgs. n. 276/2003 (*c.d. Legge Biagi*)

Oggetto: provvedimento amministrativo rilasciato dagli organismi di certificazione, ad istanza delle parti, avente efficacia imperativa

Effetti: accertamento del tipo contrattuale, preventivo e vincolante sia sul piano del rapporto di lavoro, tra le parti e nei confronti dei terzi e sia sul piano dei rapporti di diritto pubblico (previdenziali, assicurativi, finanziari, tutela del lavoro).

Soggetti: organi abilitati alla certificazione quali *Enti Bilaterali, Ispettorati Territoriali del Lavoro, Università pubbliche e private*

[Settimane della Sicurezza 2017](#)

www.tavolo81mola.org

2.1.d - Qualificazione nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati INFORMAZIONE E FORMAZIONE

avvenuta effettuazione di attività di **INFORMAZIONE E FORMAZIONE DI TUTTO IL PERSONALE**, ivi compreso il **datore di lavoro** ove impiegato per attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, specificamente mirato alla conoscenza dei fattori di rischio propri di tali attività, **oggetto di verifica di apprendimento** e aggiornamento. I contenuti e le modalità della formazione di cui al periodo che precede sono individuati, compatibilmente con le previsioni di cui agli articoli 34 Formazione del datore di lavoro che svolge la funzione di RSPP) e 37 (Formazione dei lavoratori e degli RLS) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, entro e non oltre 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, con accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le parti sociali.

Dall'analisi dell'accordo del 21/12/2011 emerge che il DPR 177/2001 sia da considerarsi **UNA NORMA SPECIALE E QUINDI oggetto di FORMAZIONE AGGIUNTIVA**

2.1.e - Qualificazione nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati
POSSESSO E ADDESTRAMENTO

POSSESSO:

- di dispositivi di protezione individuale,
- strumentazione,
- attrezzature di lavoro,

idonei alla prevenzione dei rischi propri delle attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati e avvenuta effettuazione di attività di **ADDESTRAMENTO all'uso corretto di tali dispositivi, strumentazione e attrezzature**, coerentemente con le previsioni di cui agli articoli 66 e 121 e all'allegato IV, punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

2.1.f - Qualificazione nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati
ADDESTRAMENTO ALLE PROCEDURE DI SICUREZZA

avvenuta effettuazione di attività di **ADDESTRAMENTO di tutto il personale** impiegato per le attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, **ivi compreso il datore di lavoro**, relativamente alla applicazione di **PROCEDURE DI SICUREZZA** coerenti con le previsioni di cui agli articoli 66 e 121 e dell'allegato IV, punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81;

Articolo	DPI	Attrezzature	Strumentazioni	Procedure di sicurezza
Articolo 63 Allegato IV punto 3	Imbracature di sicurezza e corde di tenuta, DPI vie respiratorie	Sistemi di ventilazione, attrezzature antiscintilla, lampade di sicurezza, parapetti mobili, scale portatili a mano con ganci di trattenuta,	Analizzatori di gas, misuratori di temperatura	Prima dell'accesso, lockout/Tagout, accesso lavoratori ed assistenza
Articolo 66	Imbracature di sicurezza e corde di tenuta, DPI vie respiratorie	Sistemi di ventilazione	Analizzatori di gas	Prima dell'accesso, accesso lavoratori ed assistenza
Articolo 121	DPI vie respiratorie, Imbracature di sicurezza, sistema di salvataggio	Sistemi di ventilazione	Analizzatori di gas	Prima dell'accesso, accesso lavoratori ed assistenza

**2.1.g - Qualificazione nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati
DURC**

rispetto delle vigenti previsioni, ove applicabili, in materia di **Documento unico di regolarità contributiva**

Il DURC serve per:

- *tutti gli appalti e subappalti di lavori pubblici (verifica dei requisiti per la partecipazione alle gare, aggiudicazione alle gare aggiudicazione dell'appalto, stipula del contratto, stati d'avanzamento lavori, liquidazioni finali)*
- *per i lavori privati soggetti al rilascio dei titoli abilitativi in edilizia*
- *per le attestazioni SOA*
- *applicazione di benefici contributivi*

2.1.h - Qualificazione nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati
CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DI SETTORE

integrale **applicazione della parte economica** (tabelle contrattuali) e **normativa** (regole sui rapporti di lavoro quali ferie, orari ecc,) **della contrattazione collettiva di settore**, compreso il versamento della contribuzione all'eventuale ente bilaterale di riferimento, ove la prestazione sia di tipo retributivo, con riferimento ai contratti e accordi collettivi di settore sottoscritti da organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

2.2 - Qualificazione nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati
CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' DEL SUBAPPALTO

In relazione alle attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati **non è ammesso il ricorso a SUBAPPALTI, se non autorizzati espressamente dal datore di lavoro committente e certificati** ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni e integrazioni.

Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche nei riguardi delle **imprese o dei lavoratori autonomi ai quali le lavorazioni vengano subappaltate.**

Prima dell'accesso nei luoghi nei quali devono svolgersi le attività lavorative di cui all'articolo 1, comma 2, **tutti i lavoratori impiegati dalla impresa appaltatrice, compreso il datore di lavoro ove impiegato nelle medesime attività, o i lavoratori autonomi devono essere puntualmente e dettagliatamente INFORMATI DAL DATORE DI LAVORO COMMITTENTE:**

- sulle caratteristiche dei luoghi in cui sono chiamati ad operare,
- su tutti i rischi esistenti negli ambienti, ivi compresi quelli derivanti dai precedenti utilizzi degli ambienti di lavoro,
- e sulle misure di prevenzione e emergenza adottate in relazione alla propria attività.

L'attività di cui al precedente periodo va realizzata in un tempo sufficiente e adeguato all'effettivo completamento del trasferimento delle informazioni e, comunque, non inferiore ad un giorno

INTERPELLO N. 23/2014 del 06/10/2014

IL DATORE DI LAVORO COMMITTENTE INDIVIDUA UN PROPRIO RAPPRESENTANTE, in possesso di adeguate competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro e che abbia comunque svolto le attività di informazione, formazione e addestramento di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c) ed f), a conoscenza dei rischi presenti nei luoghi in cui si svolgono le attività lavorative, **che vigili in funzione di indirizzo e coordinamento delle attività svolte dai lavoratori** impiegati dalla impresa appaltatrice o dai lavoratori autonomi e **per limitare il rischio da interferenza di tali lavorazioni con quelle del personale impiegato dal datore di lavoro committente.** (Diverso dall'incaricato con previsto dal comma 3 dell'art. 26, per attività a basso rischio *rischio di infortuni e malattie professionali*)

INTERPELLO N. 23/2014 del 06/10/2014

Durante tutte le fasi delle lavorazioni in ambienti sospetti di inquinamento o confinati deve essere **ADOTTATA ED EFFICACEMENTE ATTUATA UNA PROCEDURA DI LAVORO** specificamente diretta a eliminare o, ove impossibile, ridurre al minimo i rischi propri delle attività in ambienti confinati, **comprensiva della eventuale fase di soccorso e di coordinamento con il sistema di emergenza del Servizio sanitario nazionale e dei Vigili del Fuoco.**

Tale procedura potrà corrispondere a una **buona prassi**, qualora validata dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera v), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Manuale di buone prassi

Un primo manuale illustrato per lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati ai sensi dell'art. 3 comma 3 del DPR 177/2011 approvato in data 18 aprile 2012 dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all'art. 6 del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., è disponibile sul sito Internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

<http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/SicurezzaLavoro>

Il manuale è una **buona prassi**, che prende ad esempio una **cisterna interrata**, e rappresenta il primo volume di una serie che avrà l'obiettivo di approfondire e fornire soluzioni per lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati

Il mancato rispetto delle previsioni di cui al presente regolamento **determina il venir meno della qualificazione** necessaria per operare, direttamente o indirettamente, nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati.

Ruoli e responsabilità

- Datore di lavoro committente (DLC)
- Rappresentante del Datore di lavoro committente (RDLC)
- Datore di lavoro ditta appaltatrice (DLA)
- Preposto dell'impresa appaltatrice
- Lavoratori dell'impresa appaltatrice

Inoltre bisogna tener conto che nei punti 3.2.1 e 3.2.2 dell'Allegato IV al D.Lgs 81/2008 si fa riferimento agli obblighi di chi sovrintende ai lavori a cui si attribuiscono compiti specifici

3.2.1. Prima di disporre l'entrata di lavoratori nei luoghi di cui al [punto precedente](#), chi sovrintende ai lavori deve assicurarsi che nell'interno non esistano gas o vapori nocivi o una temperatura dannosa e deve, qualora vi sia pericolo, disporre efficienti lavaggi, ventilazione o altre misure idonee.

3.2.2. Colui che sovrintende deve, inoltre, provvedere a far chiudere e bloccare le valvole e gli altri dispositivi dei condotti in comunicazione col recipiente, e a fare intercettare i tratti di tubazione mediante flange cieche o con altri mezzi equivalenti ed a far applicare, sui dispositivi di chiusura o di isolamento, un avviso con l'indicazione del divieto di manovrarli.

Tipologia di attività

- Cantieri temporanei o mobili, di cui al titolo IV del D.Lgs. 81/08 (campo d'applicazione dell'art. 121)
- Aziende (attività non rientranti nel titolo IV del D.Lgs. 81/08) (campo d'applicazione degli artt. 66 e allegato IV punto 3)

Cantieri

Ipotesi 1: Ditta appaltatrice

Ipotesi 2: Ditta appaltatrice e subappaltatori

Cantieri - Ditta appaltatrice

Documentazione	Figure professionali
<ul style="list-style-type: none">• Documentazione attestante la qualificazione dell'impresa (valutazione dei rischi, sorveglianza sanitaria e misure di gestione delle emergenze; l'informazione, formazione e addestramento specifico; personale > 30% assunto a t. i. e con esperienza triennale, possesso di dpi, strumentazione ed attrezzature; DURC regolare; applicazione contrattazione collettiva di settore)• Verbale attività informativa• Modulo di autorizzazione per l'ingresso in ambienti confinati o sospetti di inquinamento• POS ditta appaltatrice• Procedura operativa• Procedura di emergenza e salvataggio	<ul style="list-style-type: none">• Datore di lavoro committente (DLC) / Committente / Responsabile dei lavori• Rappresentante del Datore di lavoro committente (RDLC)• Datore di lavoro ditta appaltatrice (DLA)• Preposto• Lavoratori

Settimane della Sicurezza 2017

www.tavolo81mola.org

Cantieri - Ditta appaltatrice e subappaltatori

Documentazione	Figure professionali
<ul style="list-style-type: none">• PSC• POS ditta appaltatrice e ditte esecutrici• Autorizzazione e certificazione del subappalto• Documentazione attestante la qualificazione dell'impresa (valutazione dei rischi, sorveglianza sanitaria e misure di gestione delle emergenze; l'informazione, formazione e addestramento specifico; personale > 30% assunto a t. i. e con esperienza triennale, possesso di dpi, strumentazione ed attrezzature; DURC regolare; applicazione contrattazione collettiva di settore)• Verbale attività informativa• Modulo di autorizzazione per l'ingresso in ambienti confinati o sospetti di inquinamento• Procedura operativa• Procedura di emergenza e salvataggio	<ul style="list-style-type: none">• Datore di lavoro committente (DLC)/Committente/Responsabile dei lavori• Rappresentante del Datore di lavoro committente (RDLC)/ Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione• Datore di lavoro ditta appaltatrice (DLA)• Datore di lavoro ditta esecutrice (DLE)• Preposto• Lavoratori

Aziende

Ipotesi 1: Azienda che opera con personale proprio

Ipotesi 2: Ditta appaltatrice

Ipotesi 3: Ditta appaltatrice e subappaltatori

Azienda che opera con personale proprio

Documentazione	Figure professionali
<ul style="list-style-type: none">• DVR azienda• Documentazione attestante la qualificazione dell'impresa (valutazione dei rischi, sorveglianza sanitaria e misure di gestione delle emergenze; l'informazione, formazione e addestramento specifico; personale > 30% assunto a t. i. e con esperienza triennale, possesso di dpi, strumentazione ed attrezzature; DURC regolare; applicazione contrattazione collettiva di settore)• Modulo di autorizzazione per l'ingresso in ambienti confinati o sospetti di inquinamento• Procedura operativa• Procedura di emergenza e salvataggio	<ul style="list-style-type: none">• Datore di lavoro• Preposto• Lavoratori

Aziende ditta appaltatrice

Documentazione	Figure professionali
<ul style="list-style-type: none">• DUVRI• DVR ditta appaltatrice• Documentazione attestante la qualificazione dell'impresa (valutazione dei rischi, sorveglianza sanitaria emisure di gestione delle emergenze; l'informazione, formazione e addestramento specifico; personale > 30% assunto a t. i. e con esperienza triennale, possesso di dpi, strumentazione ed attrezzature; DURC regolare; applicazione contrattazione collettiva di settore)• Modulo di autorizzazione per l'ingresso in ambienti confinati o sospetti di inquinamento• Verbale attività informativa• Procedura operativa• Procedura di emergenza e salvataggio	<ul style="list-style-type: none">• Datore di lavoro committente (DLC)• Rappresentante del Datore di lavoro committente (RDLC)• Datore di lavoro ditta appaltatrice (DLA)• Preposto• Lavoratori

Aziende - Ditta appaltatrice e subappaltatori

Documentazione	Figure professionali
<ul style="list-style-type: none">• DUVRI• DVR ditta appaltatrice e ditte esecutrici• Autorizzazione e certificazione del subappalto• Documentazione attestante la qualificazione dell'impresa (valutazione dei rischi, sorveglianza sanitaria e misure di gestione delle emergenze; l'informazione, formazione e addestramento specifico; personale > 30% assunto a t. i. e con esperienza triennale, possesso di dpi, strumentazione ed attrezzature; DURC regolare; applicazione contrattazione collettiva di settore)• Modulo di autorizzazione per l'ingresso in ambienti confinati o sospetti di inquinamento• Verbale attività informativa• Procedura operativa• Procedura di emergenza e salvataggio	<ul style="list-style-type: none">• Datore di lavoro committente (DLC)• Rappresentante del Datore di lavoro committente (RDLC)• Datore di lavoro ditta appaltatrice (DLA)• Datore di lavoro ditta esecutrice (DLE)• Preposto• Lavoratori

Criticità 1- AC non identificati

Ambienti sospetti di inquinamento o confinati NON IDENTIFICATI (non riconosciuti come tali)

- Per questi luoghi non viene effettuata una ADEGUATA VALUTAZIONE DEI RISCHI e conseguentemente non vengono predisposte ADEGUATE MISURE DI SICUREZZA
- I lavoratori che accedono in questi A.C. sono esposti a rischio perché non hanno adeguata informazione/formazione/addestramento
- Sottovalutazione del rischio e degli scenari possibili

Criticità 2- Valutazione del rischio inadeguata

Valutazione del rischio inadeguata in relazione a:

- Necessità di bonifica preliminare
- Isolamento di tutte le fonti di energia (procedura lock e tag)
- DPI inadeguati o inutilizzati
- Inadeguata delimitazione aree di intervento
- Sistemi di recupero inadeguati
- Formazione, informazione ed addestramento insufficienti
- Procedure operative parzialmente rispettate
- Procedure di emergenza mai testate o sconosciute agli addetti

Informazione

bb) «*informazione*»: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro;

I lavoratori devono essere **informati**:

- su quanto previsto dall'art. 36 e dai titoli del DLgs 81/08 correlati ai rischi connessi alle specifiche attività lavorative;
- sui fattori di rischio legati alle attività lavorative svolte in ambienti confinati;
- sull'uso dei DPI e delle attrezzature impiegate.

L'informazione dovrà riguardare anche:

- il rappresentante del datore di lavoro committente;
- il datore di lavoro se impegnato nelle attività lavorative.

Nel caso di appalto, il datore di lavoro committente informa tutto il personale impegnato nell'intervento:

- sulle caratteristiche dei luoghi in cui sono chiamati ad operare;
 - su tutti i rischi esistenti negli ambienti, ivi compresi quelli derivanti dai precedenti utilizzi degli ambienti di lavoro;
 - sulle misure di prevenzione e emergenza adottate in relazione alla propria attività;
- tale informazione deve durare almeno un giorno.

Formazione

aa) «*formazione*»: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi;

I lavoratori, i lavoratori autonomi e le imprese familiari devono essere formati:

- su tutti i rischi presenti in un ambiente confinato;
- sull'uso corretto dei DPI e delle attrezzature;
- sulle procedure di sicurezza da adottare;
- sulle procedure di emergenza.

La formazione dovrà essere oggetto di aggiornamento.

La formazione dei lavoratori deve essere effettuata rispettando quanto previsto nell'art. 37 del DLgs 81/08 e nell'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011.

Durante l'intervento devono essere presenti dei lavoratori designati come addetti al **primo soccorso** (DM 388/2003) e alla **prevenzione incendi** (DM 10/03/98).

Il DPR 177/2011, inoltre, prevede una specifica formazione (i cui contenuti e modalità verranno stabiliti in un apposito Accordo Stato-Regioni) rivolta:

- a tutti lavoratori, imprese familiari e lavoratori autonomi;
- al datore di lavoro se impiegato nelle attività lavorative negli ambienti confinati;
- al rappresentante del datore di lavoro committente;

tale formazione sarà oggetto di verifica di apprendimento e aggiornamento.

Addestramento

cc) «*addestramento*»: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro;

Per le attività lavorative in ambienti confinati, il personale impiegato, il datore di lavoro se occupato e il rappresentante del datore di lavoro committente devono essere addestrati:

- sull'uso dei **DPI** di terza categoria,
- sull'uso della **strumentazione**,
- sull'uso delle **attrezzature di lavoro**,
- sull'applicazione delle **procedure di sicurezza**.

Settimane della Sicurezza 2017

www.tavolo81mola.org



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna

Istituto delle Scienze Neurologiche
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

Grazie per l'attenzione!

Ing. Vito Galante
AUSL di Bologna
Dipartimento di Sanità Pubblica
Unità Operativa Complessa Prevenzione Sicurezza Ambienti di Lavoro
Circonvallazione Dante, 12/d
40017 San Giovanni in Persiceto (BO)
tel. 0516813358 - fax 0516810062
vito.galante@ausl.bologna.it